

## VERBALE DI ACCORDO SINDACALE AZIENDALE

Il giorno 18 del mese di dicembre 2012, nei locali della Lauro.it, in Napoli, all'interno dei locali della Stazione Marittima Terminal Croceristico, sono presenti:

- la O.S. FILT-C.G.I.L., nella persona del rappresentante della segreteria regionale marittimi e portuali, sig. Emanuele Fernicola;
- la O.S. FIT-C.I.S.L. – nella persona del rappresentante della segreteria regionale marittimi e portuali, sig. Raffaele Formisano;
- la O.S. U.I.L.T., nella persona del rappresentante della segreteria regionale marittimi e portuali, sig. Ciro D'Alesio;
- la LAURO.IT S.p.A., in persona del Presidente del C.d.A., legale rappresentante *pro tempore*, On.le Salvatore Lauro, con l'assistenza del rag. Andrea Albano, in qualità di responsabile dell'ufficio personale;
- la ALILAURO S.p.A. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sig.ra Anna Maria Lauro, con l'assistenza del sig. Ciro Pisacani, in qualità di addetto all'ufficio armamento.

Le parti, dando anche seguito al verbale di conciliazione ex legge 146/90 e succ. modd., sottoscritto in occasione della riunione tenutasi presso la prefettura di Napoli in data 17 ottobre 2012 su richiesta della o.s. Cgil Filt, si sono riunite per discutere del seguente ordine del giorno:

1. ratifica del cambio armatore ex art. 347 del codice della navigazione, con passaggio dei lavoratori dalla Lauro.it SpA alla Alilauro S.p.A. ed aggiornamento delle liste del Turno Particolare e del Turno Stagionale di cui al verbale di accordo del 3 luglio 2009;
2. liquidazione del T.F.R. e delle competenze di fine rapporto maturate dai lavoratori fino alla data del cambio armatore da parte della Lauro.it S.p.A.;
3. modifica delle norme del Regolamento delle liste del Turno Particolare e del Turno Stagionale di cui all'accordo quadro del 21.12.2006 e ss.mm. e introduzione di deroghe alla disciplina prevista dagli artt. 1, 2, 3, 7, 19, 22, 31 del CCNL per gli equipaggi degli aliscafi e natanti veloci per trasporto passeggeri nonché dell'art. 4 relativo al trattamento del personale marittimo adibito ai lavori di comandata, il tutto al fine di favorire lo sviluppo economico ed occupazionale dell'impresa.

In via preliminare, le oo.ss. sopra costituite ribadiscono la piena legittimità del presente accordo, essendo ampiamente rappresentative dei lavoratori e delle medesime oo.ss., firmatarie del CCNL applicato e legittimate a siglare accordi di secondo livello o cosiddetti di "prossimità", anche *in deroga* alle disposizioni di legge ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro, secondo quanto previsto dall'Accordo interconfederale del 28 giugno 2011 e dall'art. 8 del decreto legge n. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011.

Pertanto dopo ampia discussione, le sopra costituite parti raggiungono i seguenti accordi.



**SUL CAPO DI CUI AL NUMERO 1 (UNO) DELL'ORDINE DEL GIORNO.**

In premessa, prende la parola il rappresentante di ALILAURO SpA, che conferma che a decorrere dal 1 maggio 2012 la società che egli rappresenta, in forza di quanto previsto dall'art. 347 del codice della navigazione, subentra al precedente armatore in tutti i diritti ed obblighi derivanti dai contratti di arruolamento dei componenti degli equipaggi in forza alla data del 30.04.2012, eccezion fatta per l'equipaggio dell'unità Città Di Forio NA/10864, che è restato alle dipendenze della LAURO.IT fino alla data del 30.06.2012, giorno in cui l'unità è ritornata nella disponibilità della ALILAURO SpA.

Pertanto, dopo ampia discussione, Le parti espressamente convengono, con tale incontro, di aver esperito e concluso con esito positivo la consultazione sindacale e l'esame congiunto previsti dell'art. 47 della L. 428/90 e di aver, pertanto, raggiunto il seguente

**ACCORDO**

- I. Le premesse, così come gli allegati, costituiscono parte integrante del presente verbale.
- II. La ALILAURO a decorrere dal 1.05.2012 assume, in qualità di nuovo armatore, la gestione degli equipaggi che alla data del 30.04.2012 erano in forza con la LAURO.IT – con decorrenza dal 01.07.2012 per l'unità Città di Forio - rispettandone le professionalità acquisite e/o le funzioni, i livelli retributivi individuali e gli scatti di anzianità acquisiti, ed in attesa della definizione di un nuovo assetto contrattuale condiviso, le condizioni economiche e normative previste dal CCNL per l'imbarco degli equipaggi dei natanti veloci e degli aliscafi.
- III. Il personale iscritto al Turno Particolare ed al Turno Stagionale di LAURO.IT viene mantenuto nel relativo regime contrattuale ed imbarcato da ALILAURO con le stesse modalità sinora seguite. Eventuali, ulteriori esigenze di personale navigante saranno soddisfatte in caso di incapienza dei predetti TP e TS, ricorrendo a lavoratori provenienti dal Turno Generale con chiamata nominativa. Pertanto, in virtù di quanto precede, i marittimi iscritti alle liste dei turni di imbarco aziendale della soc. Lauro.it SpA – di cui all'accordo del 3 luglio 2009 – con decorrenza dalla data di risoluzione dei predetti contratti di locazione a scafo nudo sottoscritti da Lauro.it SpA, vengono acquisiti nelle liste dei turni di imbarco aziendale della soc. Alilauro SpA.
- IV. Le parti convengono, inoltre, di procedere nell'occasione anche all'aggiornamento dei predetti TP e TS, secondo quanto concordato con verbale di conciliazione del 17.10.2012 sottoscritto innanzi alla Prefettura di Napoli, ovvero con la sostituzione e/o cancellazione dei nominativi non più facenti parte dell'organico aziendale a seguito di pensionamento, decesso e/o imbarco con altro armatore.
- V. Le sopra costituite parti approvano, quindi, le liste del Turno di imbarco aziendale così come revisionate negli allegati "A" e "B" del presente accordo.

**SUL CAPO DI CUI AL NUMERO 2 (DUE) DELL'ORDINE DEL GIORNO.**



Prende la parola il legale rappresentante della LAURO.IT, il quale si impegna a corrispondere su richiesta degli aventi diritto - secondo le modalità individuate con il verbale di conciliazione ex legge 146/90 e succ. modd. sottoscritto innanzi alla prefettura di Napoli in data 17.10.2012 - il TFR e le altre competenze di fine rapporto (ratei di gratifica natalizia e pasquale, ratei ferie, compensativi indennizzati residui) maturate dal personale da essa dipendente fino alla data dell'operazione di cambio armatore e non ancora corrisposte.

Pertanto dopo ampia discussione, le parti espressamente convengono che la Lauro.it provveda a consegnare, ai lavoratori che ne facciano richiesta, un prospetto di liquidazione con i conteggi delle somme spettanti e, verificata la correttezza di quanto in esso esposto, provveda alla corresponsione di dette somme, attraverso la sottoscrizione di:

a) un verbale di conciliazione ex artt. 410 e 411 c.c.;

o in alternativa,

b) apposito atto di transazione e quietanza liberatoria ex art. 2113 del cod. civ.;

secondo quanto determinato singolarmente da ciascun lavoratore.

**SUL CAPO DI CUI AL NUMERO 3 (TRE) DELL'ORDINE DEL GIORNO.**

Prende la parola il legale rappresentate p.t. dell'Alilauro SpA, il quale comunica ai presenti che, in linea con le intese raggiunte in occasione dei precedenti incontri, le parti si sono riunite per modificare ed apportare alcune integrazioni all'accordo quadro del 21.12.2006 e ss. mm. contenente le norme che regolamentano la disciplina delle liste del Turno Particolare e del Turno Stagionale per l'imbarco degli equipaggi dei natanti veloci per trasporto passeggeri della società Alilauro S.p.A.

Le parti espressamente convengono che tale accordo così modificato ed integrato annullerà e sostituirà tutti i precedenti accordi aventi analogo oggetto e disciplinanti la medesima materia, anche *in deroga* di quanto previsto dal CCNL applicato, ed avrà efficacia dalla data della sua sottoscrizione, restando salvi, quindi, gli atti ed i provvedimenti adottati dalla società dal 21 dicembre 2006 alla data odierna.

Pertanto dopo ampia discussione, le sopra costituite parti convengono quanto segue:

1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

2) **CAMBIO DENOMINAZIONE DELLE LISTE DEI TURNI DI IMBARCO.**

Fermo restando le norme che ne disciplinano il funzionamento, indicate negli allegati "C", "D" ed "E" del verbale di accordo quadro del 21.12.2006 e ss.mm., le liste del TP e



del TS di cui al predetto verbale, verranno sostituite da un'unica lista del Turno Particolare distinta in:

- a. **lista del Turno Particolare**, nel quale, resteranno iscritti tutti coloro i quali risultavano già iscritti nella liste del Turno Particolare per comandanti, direttori di macchina, ufficiali, sottoufficiali e comuni imbarcati sui mezzi veloci della società Alilauro S.p.A. e/o Lauro.it S.p.A., così come revisionate nell'allegato "A" del presente accordo;
- b. **lista del Turno Particolare di Riserva**, nel quale verranno iscritti tutti coloro che precedentemente facevano parte della lista del Turno Stagionale per comandanti, direttori di macchina, ufficiali, sottoufficiali e comuni imbarcati sui mezzi veloci della società Alilauro S.p.A. e/o Lauro.it S.p.A., così come revisionate nell'allegato "B" del presente accordo.

3) **DISCIPLINA DEI PERIODI DI IMBARCO E RIPOSO DEL PERSONALE ISCRITTO NELLE LISTE DEL TURNO PARTICOLARE E DI RISERVA.**

Premesso che,

- in occasione della sottoscrizione verbale di conciliazione ex legge 146/90 e succ. modd., presso la prefettura di Napoli in data 17 ottobre 2012, la o.s. Filt -CGIL, non accettando la richiesta della soc. Alilauro SpA di uniformare il periodo minimo di imbarco per tutto il personale del TP a mesi 8 (otto) e giorni 20 (venti), ha acconsentito ad una riduzione di un mese del periodo minimo di imbarco per gli iscritti al Turno Particolare di Riserva;
- è ferma volontà dell'azienda garantire a tutto il personale iscritto, sia nella lista del Turno Particolare che in quella del Turno Particolare di Riserva, il più ampio periodo di impiego;
- dopo diverse valutazioni le parti sono pervenute alla conclusione che la soluzione ideale è quella di intervenire con un accordo che modifichi ed integri l'accordo aziendale del 21.12.2006 e ss. mm., e che, con la finalità di garantire una maggiore occupazione ed evitando nel contempo una crisi occupazionale, preveda anche deroghe alle norme in materia inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione, ai sensi e per gli effetti dell'art.8 del d.l. 138/2011 così come convertito nella legge n.148/2011;

tanto premesso e a tal fine,

le parti espressamente convengono che il periodo di imbarco sarà normalmente stabilito in modo da assicurare:

- i. **ai marittimi iscritti al Turno Particolare alla data del 31 luglio 2006**, un periodo minimo di imbarco di mesi 9 (nove) e giorni 20 (venti) - anche non continuativi - nell'arco di un anno;



- ii. ai marittimi iscritti al Turno Particolare alla data del 21.12.2006 e che vi saranno iscritti successivamente, un periodo minimo di imbarco di mesi 8 (otto) e giorni 20 (venti) - anche non continuativi - nell'arco di un anno;
- iii. ai marittimi iscritti al Turno Particolare di Riserva, un periodo di imbarco minimo di mesi 4 (quattro) nell'arco di un anno, compatibilmente con il quadro di esercizio vigente.

Al termine di tale periodo – o di quello superiore in caso di imbarco per un periodo maggiore – il marittimo dovrà sbarcare per avvicendamento o rotazione sociale e sarà iscritto al turno a cui ha diritto.

Nel caso in cui il marittimo sbarchi per malattia o infortunio al termine del periodo minimo di imbarco annuo – o di quello superiore in caso di imbarco per un periodo maggiore – sarà iscritto al turno cui ha diritto solo al termine del periodo di malattia o infortunio.

Nel caso in cui il marittimo sbarchi per malattia o infortunio, prima di aver completato il proprio periodo minimo di imbarco, la relativa durata del periodo minimo di imbarco annuo sarà proporzionalmente ridotta di un periodo pari alla durata della malattia o infortunio, qualora tali eventi risultino di durata superiore al periodo massimo di riposo previsto dall'articolazione annua tra il periodo di imbarco e sbarco.

Al tal fine il lavoratore, entro 48 ore dal rilascio, dovrà inviare all'azienda la certificazione medica di guarigione e attendere la chiamata di imbarco secondo la tempistica prestabilita dall'azienda.

Al momento dello sbarco il lavoratore marittimo percepirà tutte le indennità contrattuali maturate durante il periodo di arruolamento (come il T.F.R., l'indennità sostitutiva di ferie e riposi non goduti, e i ratei residui di gratifica natalizia e pasquale).

Qualora il marittimo da imbarcare sia impossibilitato a rispondere alla chiamata di imbarco a causa di malattia – documentabile con apposita certificazione medica - l'azienda sarà libera di chiamare qualsiasi altro lavoratore della medesima categoria disponibile tra quelli iscritti alla lista del Turno Particolare ed alla lista del Turno Particolare di Riserva.

Fermo restando l'obbligo di garantire il summenzionato periodo minimo di imbarco annuo, le parti convengono che - al fine di consentire l'avvicendamento di tutto il personale marittimo - **sarà esclusiva facoltà dell'azienda** determinare l'articolazione tra il periodo di imbarco e quello di sbarco di ciascun lavoratore, tenendo conto:

- delle esigenze di servizio;
- delle caratteristiche delle unità su cui imbarcare i marittimi e/o delle certificazioni/brevetti di questi ultimi;
- della residenza dei marittimi.

Ciò comporterà pertanto, che al fine di garantire anche al personale marittimo iscritto alla lista del Turno Particolare di Riserva il periodo minimo di imbarco previsto, i lavoratori iscritti alla lista del Turno Particolare, sempre che sia stato loro garantito il periodo minimo di imbarco previsto o non risulti superato il periodo massimo di riposo annuo



spettante, non potranno vantare diritti di precedenza in ordine alle chiamate all'imbarco effettuate dall'azienda nei confronti di altri lavoratori della medesima categoria iscritti nella lista del TP di Riserva.

Le parti, inoltre, espressamente convengono che:

- a) in aggiunta ai criteri per l'immissione in lista previsti dall'accordo del 21.12.2006 e ss.mm, la valutazione dei lavoratori da immettere, terrà conto anche di fattori quali:
- 1) il possesso di titoli (certificazioni/brevetti) ed il mantenimento degli standard di competenza professionale e di rispetto delle norme di sicurezza nella navigazione, previsti dalle regole fissate dalle convenzioni internazionali;
  - 2) aver partecipato a corsi di formazione ed aggiornamento professionale;
  - 3) esigenze di servizio e residenza dei lavoratori, rispetto alle linee esercite dalla società;
  - 4) il non aver subito, nell'ultimo biennio, più di due (2) procedimenti disciplinari conclusi con l'irrogazione di sanzione disciplinare.

La valutazione del possesso degli standard di competenza professionale sarà effettuata dall'armatore attraverso controlli effettuati da parte di ispettori, personale di bordo e personale di terra, nonché attraverso le valutazioni effettuate dalla società di gestione dei sistemi di sicurezza.

Le parti si impegnano ad incontrarsi entro sei (6) mesi al fine di determinare il punteggio da assegnare, ai fini dell'ammissione in lista, ai tre fattori di scelta suindicati.

- b) Qualora a seguito di giudizi, sentenze e/o relative transazioni, l'azienda sia costretta a immettere in lista altri nominativi, tali immissioni avverranno prescindendo dai criteri previsti dall'accordo del 21.12.2006 e ss.mm.
- c) I lavoratori iscritti alle predette liste del Turno Particolare e di Riserva, verranno di norma imbarcati con contratto di arruolamento (ovvero convenzione di imbarco) a tempo indeterminato con il rispetto dei periodi minimi di imbarco summenzionati, mentre per l'eventuale restante personale proveniente dal Turno Generale si utilizzerà di norma il contratto di arruolamento a tempo determinato disciplinato dall'art. 326 del codice della navigazione.
- d) Il rapporto derivante dal contratto di arruolamento a tempo indeterminato, si instaura al momento dell'imbarco e si estingue al momento dello sbarco, che pertanto non costituisce un licenziamento, ma la mera sospensione della prestazione lavorativa finalizzata al conseguimento di un giusto equilibrio tra le esigenze dell'impresa e la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
- e) **Il contratto di arruolamento a tempo indeterminato, non dà pertanto diritto durante il periodo di non imbarco ad alcuna retribuzione diretta e/o indiretta**



**a favore del lavoratore, né a qualsivoglia pretesa da parte di quest'ultimo circa la continuità della prestazione lavorativa.**

- f) *In deroga* a quanto previsto dall'art. 1 comma 2 del CCNL per l'imbarco degli equipaggi degli aliscafi e dei natanti veloci per trasporto passeggeri, ai fini della conversione di diritto di un contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dal 1° comma dell'art. 326 del codice della navigazione, la durata minima di un contratto di imbarco a tempo determinato viene estesa da mesi 4 (quattro) **ad un anno**: pertanto se in forza di uno o più contratti a tempo determinato il marittimo presta servizio ininterrotto alle dipendenze dello stesso armatore **per un tempo superiore ad un anno**, il rapporto di lavoro è regolato di diritto dalle norme concernenti il contratto a tempo indeterminato.
- g) Agli effetti del precedente punto, in materia di successione di contratti di imbarco a tempo determinato resta confermata la disciplina prevista dal comma 3 dell'art. 1 del CCNL per l'imbarco degli equipaggi degli aliscafi e dei natanti veloci per trasporto passeggeri.
- h) Che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato per i lavoratori del TP si risolve con la non reinscrizione del marittimo al turno particolare cui ha diritto o con la cancellazione dal turno stesso.
- i) Oltre alle infrazioni ai propri doveri di servizio, così come disciplinati dagli artt. 6 e 7 del vigente CCNL per l'imbarco degli equipaggi degli aliscafi e dei natanti veloci per trasporto passeggeri e da precedenti accordi aziendali, sono considerati giustificati motivi per la non reinscrizione al turno particolare o la cancellazione dal turno stesso:
1. indisponibilità all'imbarco per grave motivo personale di durata superiore a 30 giorni, nonché l'indisponibilità all'imbarco per malattia di durata superiore a 180 giorni;
  2. l'aver superato nell'arco dell'ultimo triennio 360 giorni di malattia indennizzati (cioè coperti dalla assicurazione fondamentale e complementare dell'INAIL settore navigazione ex IPSEMA) anche se dovuti a più eventi morbosi;
  3. mancata tempestiva comunicazione dell'indisponibilità per malattia, infortunio o grave motivo personale da comunicare alla società per telegramma facendo seguire l'invio del documento giustificativo entro due giorni dall'insorgere del motivo;
  4. lo sbarco per volontà del marittimo senza giustificato motivo;
  5. l'ingiustificata indisponibilità del marittimo al momento della chiamata di imbarco ed il rifiuto del marittimo all'imbarco derivante dalla chiamata;
  6. il rifiuto di trasbordare, di svolgere lavori di manutenzione e/o di essere adibiti ai lavori di comandata;
  7. la temporanea inibizione dall'esercizio professionale;
  8. il raggiungimento dei limiti di età previsti per il pensionamento dalle vigenti norme al riguardo;



9. aver subito, nell'ultimo biennio, almeno tre procedimenti disciplinari, per infrazioni rispetto all'obbligo di indossare la divisa, conclusi con l'irrogazione di sanzione disciplinare;
  10. la riduzione della flotta sociale, il disarmo di durata superiore a 90 giorni. In questi casi la non reiscrizione a turno o la cancellazione dal turno sarà effettuata, categoria per categoria, partendo da coloro che hanno minore anzianità di azienda.
- j) La eventuale non reiscrizione, o cancellazione dal TP e/o dal TP di Riserva, verrà comunicata dalla società al marittimo a mezzo di lettera raccomandata nel termine di 30 giorni rispettivamente dalla data di presentazione del libretto di navigazione o dalla data del provvedimento.
- k) Ai fini del raggiungimento dei periodi minimi di imbarco di cui ai punti i), ii) e iii) del presente capo, qualora per riduzione della flotta sociale o delle linee in esercizio, non sia possibile assicurare l'intero periodo di navigazione concordato, potranno essere considerati utili al raggiungimento di tale periodo di arruolamento, anche il periodo in cui il personale del TP e del TP di Riserva viene adibito ai lavori di comandata.

Per tutto il resto è confermato il contenuto dell'Accordo del 21.12.2006 e ss.mm.

**Dichiarazione a verbale:** le parti, dopo ampia discussione, espressamente convengono, che con la ratifica della deroga indicata alla lettera e) si è inteso anche sanare eventuali difformità rispetto ad una corretta applicazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 2 del CCNL per l'imbarco degli equipaggi degli aliscafi e dei natanti veloci per trasporto passeggeri.

**4) DEROGHE ALLA DISCIPLINA PREVISTA DAGLI ARTT. 19, 22, 31, 43, 44 DEL CCNL PER GLI EQUIPAGGI DEGLI ALISCAFI E NATANTI VELOCI PER TRASPORTO PASSEGGIERI, NONCHÉ ALLA DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART. 4 RELATIVO AL TRATTAMENTO DEL PERSONALE MARITTIMO ADIBITO AI LAVORI DI COMANDATA.**

Premesso che,

- l'art. 8 della legge n. 148/2011 riconosce alle parti la facoltà di apportare deroghe alla disciplina contenuta nella contrattazione nazionale di categoria e a quella legale di tutela del lavoratore purché tali deroghe siano finalizzate, tra l'altro, "alla maggiore occupazione, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività";
- che è volontà dell'azienda salvaguardare gli attuali livelli occupazionali anche nei periodi di bassa stagione e visti i possibili sviluppi futuri nei collegamenti marittimi veloci con le isole del golfo di Napoli, determinati dalla crisi in cui versa la compagnia di navigazione regionale;
- dopo diverse valutazioni le parti sono pervenute alla conclusione che la soluzione ideale è quella di intervenire con un accordo collettivo aziendale con la finalità di garantire una maggiore occupazione evitando nel contempo una possibile crisi



occupazionale, ai sensi e per gli effetti dell'art.8 del D.L. 138/2011 così come convertito nella Legge n.148/2011;

tanto premesso e a tal fine,

le parti convengono quanto segue:

- a) le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
- b) *in deroga* all'art. 19 del vigente CCNL per gli equipaggi degli aliscafi e natanti veloci per trasporto passeggeri, il minimo contrattuale conglobato, le altre competenze fisse mensili e gli altri compensi variabili spettanti ai marittimi, verranno corrisposti entro 16 giorni dalla fine del mese;
- c) *in deroga* a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 22 del vigente CCNL, per ogni ora o frazione di ora eccedente le 8 ore giornaliere (straordinario) effettuata tra le ore 05.30 e le ore 22.30 sarà riconosciuta esclusivamente la corresponsione di una quota oraria determinata, in misura unica, dividendo il minimo contrattuale conglobato maturato alla stessa data per 184 più una maggiorazione del 22%;
- d) *in deroga* a quanto previsto dall'art. 31 del vigente CCNL, i lavoratori marittimi, a prescindere dalla loro residenza, danno disponibilità ad effettuare il loro servizio su qualsiasi linea in partenza dai porti del Golfo di Napoli, senza che ciò comporti costi supplitivi per l'azienda a titolo di indennità di missione o trasferta;
- e) *in deroga* a quanto previsto al capo IX, artt. 43 e 44 del vigente CCNL, l'azienda, in caso di riduzione dell'attività e/o di bassa stagionalità, di comprovate difficoltà finanziarie, o di importi superiori ai € 4.000,00 (quattromila), potrà concordare con i singoli lavoratori sbarcati, la corresponsione rateizzata delle competenze di fine rapporto (come il T.F.R., l'indennità sostitutiva di ferie e riposi non goduti, e i ratei residui di gratifica natalizia e pasquale);
- f) *in deroga* a quanto previsto dall'art. 4 del trattamento del personale marittimo adibito ai lavori di comandata, in sostituzione ed a compenso forfettario delle competenze relative ai seguenti istituti: ferie, festività infrasettimanali, gratifica natalizia, gratifica pasquale e preavviso se dovuto, ai lavoratori impiegati in tali lavori sarà corrisposta una maggiorazione forfettaria pari al 25% del minimo contrattuale conglobato.

**Dichiarazione a verbale:** le parti, dopo ampia discussione, espressamente convengono, che con la ratifica delle deroghe indicate alle lettere b), c), d), e) ed f) si è inteso anche sanare eventuali difformità rispetto ad una corretta applicazione di quanto previsto agli artt. 19, 22, 31, 43, 44 e dall'art. 4 relativo al trattamento del personale marittimo adibito ai lavori di comandata del vigente CCNL.

Il presente accordo ed i relativi allegati, di cui formano parte integrante, avranno efficacia dalla data della sua sottoscrizione, restando salvi, quindi, gli atti ed i provvedimenti adottati dalla società fino alla data odierna.



Le parti si impegnano ad incontrarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo al fine di valutarne gli effetti.

Sulla scorta della regolamentazione data con il presente accordo all'organizzazione dei periodi di imbarco e riposo del personale marittimo della soc. Alilauro S.p.A., le parti si impegnano altresì ad incontrarsi a breve per verificare la possibilità di sottoscrivere apposito verbale d'accordo sindacale aziendale sulle deroghe all'orario di lavoro nel settore marittimo ai sensi dell'articolo 7 comma 2 della legge 183/2010.

A cura della società Alilauro S.p.A. copia del presente accordo e delle liste del Turno Particolare e del Turno Particolare di Riserva sarà depositata presso gli Uffici di Collocamento delle locali Capitanerie di Porto e presso l'ufficio di Armamento della Società.

Allegati

A - Lista del Turno Particolare

B - Lista del Turno Particolare di Riserva

Letto, confermato e sottoscritto.

Addi,

Alilauro S.p.A.  
Anna Maria Lauro



Lauro.it S.p.A.  
Salvatore Lauro



Filt-C.G.I.L.  
Emanuele Fernicola



Filt-C.I.S.L.  
Raffaele Formisano



UIL TRASPORTI  
Ciro Dalesio



## "Turno Particolare"

### SETTORE COMANDANTE


N.	Nome	Cognome	Grado	Matricola	Compar.to	Previsto Periodo Minimo Di Lavoro Annuale
1	Aniello	Di Iorio	Comandante	102774	Napoli	8 mesi - 20 gg
2	Antonio	Buono	Comandante	97372	Napoli	8 mesi - 20 gg
3	Ermenegildo	Vituperio	Comandante	49887	T/Greco	8 mesi - 20 gg
4	Luigi	Persico	Comandante	95273	C/Stabia	9 mesi - 20 gg
5	Raimondo	Lembo	Comandante	103522	Napoli	8 mesi - 20 gg

### SETTORE DIRETTORE DI MACCHINA

N.	Nome	Cognome	Grado	Matricola	Compar.to	Previsto Periodo Minimo Di Lavoro Annuale
1	Aniello	Piro	Dir.Macchina	105710	Napoli	8 mesi - 20 gg
2	Luigi	Gargiulo	Dir.Macchina	11543	C/Stabia	8 mesi - 20 gg
3	Luigi	Di Iorio	Dir.Macchina	110966	Napoli	8 mesi - 20 gg
4	Antonio	Sibilio	Dir.Macchina	106537	Napoli	8 mesi - 20 gg
5	Vincenzo	Patalano	Dir.Macchina	103333	Napoli	8 mesi - 20 gg

### SETTORE OPERAIO MOTORISTA

N.	Nome	Cognome	Grado	Matricola	Compar.to	Previsto Periodo Minimo Di Lavoro Annuale
1	Antonio	Vocciante	Op.Motorista	113518	Napoli	9 mesi - 20 gg
2	Carmine	Grimaldi	Op.Motorista	116167	Napoli	8 mesi - 20 gg
3	Ciro	Di Iorio	Op.Motorista	11229	Napoli	9 mesi - 20 gg
4	Domenico	Russo	Op.Motorista	10970	C/Stabia	8 mesi - 20 gg
5	Luciano	Gaglione	Op.Motorista	46547	T/Greco	9 mesi - 20 gg
6	Michele	Calise	Op.Motorista	106862	Napoli	9 mesi - 20 gg



SETTORE MARINAIO

N.	Nome	Cognome	Grado	Matricola	Compar.to	Previsto Periodo Minimo Di Lavoro Annuale
1	Agostino	Ferrandino	Marinaio	103057	Napoli	8 mesi - 20 gg
2	Angelo	Di Meglio	Marinaio	99941	Napoli	9 mesi - 20 gg
3	Antonino	Abbruzzese	Marinaio	14627	C/Stabia	8 mesi - 20 gg
4	Antonio	Trofa	Marinaio	114604	Napoli	8 mesi - 20 gg
5	Antonio	Papini	Marinaio	9734	C/Stabia	9 mesi - 20 gg
6	Ciro	Pisacani	Marinaio/Polivalente	115416	Napoli	8 mesi - 20 gg
7	Francesco	Iacono	Marinaio	109663	Napoli	8 mesi - 20 gg
8	Gennaro	Rodonto	Marinaio	103862	Napoli	8 mesi - 20 gg
9	Giulio	Durni	Marinaio	50564	T/Greco	9 mesi - 20 gg
10	Giuseppe	Iacono	Marinaio	107546	Napoli	9 mesi - 20 gg
11	Giuseppe	Lo Schiavo	Marinaio	116249	Napoli	9 mesi - 20 gg
12	Giuseppe	Russo	Marinaio	9255	C/Stabia	9 mesi - 20 gg
13	Giuseppe	De Simone	Marinaio	11268	C/Stabia	8 mesi - 20 gg
14	Leonardo	Monti	Marinaio	108149	Napoli	9 mesi - 20 gg
15	Silvio	Persico	Marinaio	11099	C/Stabia	9 mesi - 20 gg
16	Stefano	Perna	Marinaio	56392	T/Greco	8 mesi - 20 gg
17	Francesco	Calise	Marinaio	115076	Napoli	8 mesi - 20 gg
18	Maurizio	Gentile	Marinaio	116617	Napoli	8 mesi - 20 gg
19	Salvatore	Cantalupo	Marinaio	105911	Napoli	9 mesi - 20 gg

SETTORE MOZZO


N.	Nome	Cognome	Grado	Matricola	Compar.to	Previsto Periodo Minimo di Lavoro Annuale
1	Antonio	Montella	Mozzo	118390	Napoli	8 mesi - 20 gg
2	Luca	Parlato	Mozzo	117126	Napoli	8 mesi - 20 gg
3	Mauro	Salvemini	Mozzo	114680	Napoli	9 mesi - 20 gg
4	Salvatore	Lombardo	Mozzo	117758	Napoli	8 mesi - 20 gg




QUALIFICHE	N.
COMANDANTE	5
DIR.MACCHINA	5
OP.MOTORISTA	6
MARINAIO	19
MOZZO	4
TOTALE	39

Letto e sottoscritto

ALILAURO S.P.A.  
On.le Salvatore Lauro




ALILAURO S.P.A.  
Sig.ra Annamaria Lauro



FILT-CIGL  
Emanuele Fernicola



FIT-CISL  
Raffaella Formisano



ULTRASPORTI  
Ciro Dalesio



Napoli, 18 dicembre 2012



## "Turno Particolare di Riserva"

### SETTORE COMANDANTE

N.	Nome	Cognome	Grado	Matricola	Compar.to	Previsto Periodo Minimo di Lavoro Annuale
1	Antonino	Persico	Comandante	12595	C/Stabia	4 mesi
2	Antonio	D'Ambra	Comandante	108994	Napoli	4 mesi
3	Florindo	Di Costanzo	Comandante	102419	Napoli	4 mesi
4	Giovan Giuseppe	Grimaldi	Comandante	102459	Napoli	4 mesi
5	Giovanni	Colantonio	Comandante	102671	Napoli	4 mesi

### SETTORE DIRETTORE DI MACCHINA

N.	Nome	Cognome	Grado	Matricola	Compar.to	Previsto Periodo Minimo di Lavoro Annuale
1	Nicola	Miragliuolo	Dir.Macchina	109381	Napoli	4 mesi
2	Cerese	Michele	Dir.Macchina	98574	Napoli	4 mesi
3	Angelo	Liccardo	Dir. Macchina	114882	Napoli	4 mesi
4	Pasquale	La Mesa	Dir. Macchina	100483	Napoli	4 mesi
5	Domenico	Dalla Ragione	Dir. Macchina	14542	C/Stabia	4 mesi
6	Fabrizio	Schiano di Cola	Dir. Macchina	113661	Napoli	4 mesi

### SETTORE OPERAIO MOTORISTA

N.	Nome	Cognome	Grado	Matricola	Compar.to	Previsto Periodo Minimo di Lavoro Annuale
1	Ciro	Esposito	Op.Motorista	58503	T/Greco	4 mesi
2	Giovanni	Amitrano	Op.Motorista	116581	Napoli	4 mesi
3	Leonardo	Miragliuolo	Op.Motorista	116653	Napoli	4 mesi
4	Giovanni	Esposito Da Ros	Op.Motorista	15981	C/Stabia	4 mesi
5	Cataldo	Amuro	Op.Motorista	105185	Napoli	4 mesi
6	Salvatore	Borrelli	Op.Motorista	60914	T/Greco	4 mesi

Pag. 1/2

Alilauro S.p.A.

Sede Sociale: Stazione Marittima di Napoli - Molo Angioino 80133 Napoli -  
Partita IVA e Codice Fiscale 04453331219

SETTORE MARINAIO

N.	Nome	Cognome	Grado	Matricola	Compar.to	Previsto Periodo Minimo di Lavoro Annuale
1	Antonio	Coppa	Marinaio	106675	Napoli	4 mesi
2	Roberto	Marchese	Marinaio	115861	Napoli	4 mesi
3	Giovanni	Conte	Marinaio	117315	Napoli	4 mesi
4	Claudio	Minichini	Marinaio	116601	Napoli	4 mesi
5	Lorenzo	Grimaldi	Marinaio	116643	Napoli	4 mesi
6	Vincenzo	Colella	Marinaio	114995	Napoli	4 mesi
7	Bartolomeo	Cappiello	Marinaio	12573	C/Stabia	4 Mesi

SETTORE MOZZO

N.	Nome	Cognome	Grado	Matricola	Compar.to	Previsto Periodo Minimo di Lavoro Annuale
1	Antonio	Diogene	Mozzo	15826	C/Stabia	4 mesi
2	Francesco	Iacovelli	Mozzo	116749	Napoli	4 mesi
3	Giovanni	Graziano	Mozzo	117390	Napoli	4 mesi
4	Nicola	Di Scala	Mozzo	119834	Napoli	4 mesi
5	Raffaele	Impagliazzo	Mozzo	116294	Napoli	4 mesi

QUALIFICHE	N.
COMANDANTE	5
DIR.MACCHINA	6
OP.MOTORISTA	6
MARINAIO	7
MOZZO	5
TOTALE	29

Letto e sottoscritto

ALILAURO S.P.A.  
On.le Salvatore Lauro

ALILAURO S.P.A.  
Sig.ra Annamaria Lauro

FILT-CIGL  
Emanuele Fericola

Napoli, 18 dicembre 2012

Pag.2/2

FILT-CIGL  
Raffaele Formisano

UNTRASPORTI  
Ciro Dalesio